# COMMISSIONE I

## AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

## LXXVIII.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 857

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze. (*Approvato dal Senato della Repubblica*). (1665) . . . . . 857

PRESIDENTE . . 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866

TURCHI . . . . . 858, 863

CASALINUOVO, *Relatore* . 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 858, 861, 864, 865, 866

NASI . . . . . 858, 860, 862, 865

LONGHENA. . . . . 859, 865

CARIGNANI. . . . . 860, 863

AUDISIO . . . . . 862, 863, 865

RUSSO CARLO . . . . . 862, 863, 864

ALICATA . . . . . 863

ROSSI PAOLO . . . . . 863

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 866

**La seduta comincia alle 9,10.**

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Migliori e Resta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (1665).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.

Come i colleghi ricorderanno, su questo disegno di legge, nella precedente seduta, fu chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito l'Ordine « Al merito della Repubblica italiana », destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione. »

Non essendovi osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.

Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal Cancelliere. »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di Gran Cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri ed il Consiglio del l'Ordine ».

TURCHI. Propongo il seguente emendamento: al primo comma *sostituire* alle parole « cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri » le altre: « stella (o croce) di prima classe, stella (o croce) di seconda classe, stella (o croce) di terza classe, stella (o croce) di quarta classe, stella (o croce) di quinta classe ».

Le ragioni di questo emendamento si evincono da quanto è stato detto in sede di discussione generale: dissi appunto, allora, che non sono contrario all'istituzione dell'ordine. Mi sembra, però, che sia necessario innovare qualche cosa ed una innovazione può essere questa: cambiare le denominazioni dei titoli e delle onorificenze, modernizzandole un poco. I cavalieri oggi non ci sono più e quindi anche la croce di cavaliere, che aveva un significato quando fu istituita, oggi non l'ha più; essa conserva solamente un significato tradizionale.

CASALINUOVO, *Relatore*. Sostanzialmente, apprezzo la proposta dell'onorevole Turchi circa la possibilità di una innovazione. Ritengo, però, che essa non sia opportuna, in quanto, anzitutto, in questa materia la tradizione ha il suo valore. Praticamente la cavalleria esiste o non esiste: se esiste si basa tutta sulla prassi consuetudinaria. È molto difficile trovare una denominazione diversa che possa sostituire quella tradizionale di cavaliere, cavalier ufficiale, commendatore, ecc., né quella proposta dall'onorevole Turchi mi pare sodisfacente, in quanto sostituire alle denominazioni tradizionali quelle di stella, croce o stella crociata, non mi pare che convenga, mentre la cosa migliore è quella di mantenere la denominazione tradizionale.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La questione fu già sollevata al Senato dai senatori Sacco e Terracini. Si diceva che era anacronistica la denominazione di cavaliere quando non si va più a cavallo. Ma anche qui vi è stato un mutamento di significato nel termine, e, d'altra parte, non si può svisare la configurazione tradizionale di questi sistemi: si ridurrebbe l'efficienza psicologica, che ha una importanza notevole nella materia di cui trattiamo.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Turchi, sul suo emendamento ?

TURCHI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi al 1° comma dell'articolo, sostitutivo delle parole « cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri » con le parole: « Stella (o croce) di prima, seconda, terza, quarta e quinta classe ».

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'articolo 6.

Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare ».

NASI. Propongo a questo articolo due emendamenti. Il primo ha riguardo all'ultimo comma dove si stabilisce l'esclusione dalle onorificenze dei senatori e deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare. Ora, a me pare che, per ragioni altrettanto evidenti, debbano essere esclusi anche i membri del-

l'Alta Corte costituzionale finché siano in carica, per mantenerli, come il Parlamento ha voluto, in una sfera di assoluta serenità.

Il secondo emendamento che propongo, riguarda i magistrati. Proprio ieri sera, alla radio, il procuratore generale della Cassazione, Battaglini, ha detto che « l'autorità della magistratura è fortemente scossa nell'opinione pubblica ». Ora, non dico che escludere i magistrati dalle onorificenze sia un modo per salvarli dal discredito, ma è certo un modo per mantenerli fuori dalla tentazione.

LONGHENA. Io propongo, invece, la soppressione di tutto il terzo comma. Tutto ciò che può creare in altri il sospetto che uomini od enti non siano onesti nel fare o nel conferire qualche cosa, mi dispiace. E che proprio noi diciamo che le onorificenze non si possono dare ai parlamentari, quasi sospettando che ce le distribuiamo a larghe mani, mi dispiace particolarmente.

CASALINUOVO, *Relatore*. Sull'articolo 4 vorrei anzitutto fare una osservazione in relazione ad un rilievo dell'onorevole Sailis, fatto durante la discussione generale. Egli si preoccupava della possibilità dei cosiddetti conferimenti meccanici delle onorificenze in relazione al grado raggiunto da determinate persone nelle pubbliche amministrazioni e nella vita militare in particolare. Questa forma di conferimento meccanico non è prevista dal disegno di legge. Resta, però, la possibilità che una forma del genere sia inserita nello statuto previsto dall'articolo 6, in quanto il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce che « particolari forme di conferimenti possono essere stabilite nello statuto previsto dall'articolo 6 ». Mi permetto, quindi, di fare una raccomandazione al Governo perché nella compilazione di questo statuto si tenga conto della opportuna osservazione dell'onorevole Sailis, per evitare la possibilità di conferimenti meccanici delle onorificenze.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, faccio presente agli onorevoli Nasi e Longhena che l'ultimo comma dell'articolo 4 ha formato, nella discussione al Senato, oggetto di larga considerazione e che in definitiva è prevalsa una opinione opposta a quella espressa dall'onorevole Longhena, nel senso che quelle ragioni effettivamente esistono, ma che una volta proposta una formulazione del genere nel disegno di legge, le stesse ragioni sconsigliano di non accoglierla: ragioni che sussistono specialmente, quando un ramo del Parlamento ha approvato la proposta stessa. Ora, se il Senato ha stabilito che le onorificenze non possono essere conferite a senatori e deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare, la soppressione non potrebbe essere interpretata alla stregua delle osservazioni esposte dall'onorevole Longhena, ma potrebbe prestarsi a considerazioni di natura diversa. Quindi sono contrario all'emendamento soppressivo Longhena.

Per quanto si riferisce agli emendamenti aggiuntivi proposti dall'onorevole Nasi, effettivamente la situazione che egli ha illustrato corrisponde ad esigenze che tutti sentiamo: non vi è motivo di una disparità di trattamento. Vorrei però pregare l'onorevole Presidente di considerare l'opportunità di sospendere, per un momento, la discussione dei due emendamenti per parlarne alla fine dell'esame degli articoli e vedere se vi siano altri emendamenti. Dico questo per evitare la possibilità che il disegno di legge sia modificato soltanto in questa parte.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora la discussione dell'articolo 4 e passiamo all'articolo 5:

« Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura all'articolo 6:

« Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta».

NASI. Credo necessario fare alcune dichiarazioni. Io non sono specializzato in questa materia; comunque ricordo che al Senato vi è stata, su questo articolo, un'ampia discussione in senso polemico e storico. La materia è stata largamente trattata dai senatori Gasparotto, Cingolani e Sacco.

All'articolo 7 si dice, fra l'altro:

«L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta».

Non vi è nulla da obiettare per quel che riguarda la Santa Sede, alla quale si riferiscono gli articoli 41 del Concordato e 7 della Costituzione. La discussione più ampia, al Senato, si ebbe per il Sovrano Militare Ordine di Malta e per l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Qui è sorto il problema se questi due ordini abbiano o no la sovranità di concedere onorificenze. Nello Stato italiano, devono essere concesse onorificenze da altri organi che non siano lo Stato? Sul punto che non sia soltanto lo Stato a concedere onorificenze, sono quasi tutti d'accordo. Invece, circa la specifica indicazione dell'Ordine di Malta e dell'Ordine del Santo Sepolcro si sono fatte molte osservazioni. Si è detto che l'Ordine di Malta, dal 1300 in poi, non ha mai avuto sovranità. Quindi, sarebbe assurdo riconoscergli una sovranità, la quale dovrebbe presumere un territorio, un governo e una popolazione. Una situazione di questo genere non è stata riconosciuta neanche alla Santa Sede prima del Concordato.

Non starò a fare la storia dell'Ordine di Malta, anche perché non sono in grado di farla. Mi inchino, come ha fatto il senatore Gasparotto, all'opera di assistenza svolta da questo ordine; però, qui è questione se l'ordine abbia sovranità...

CARIGNANI. Ha perfino i rappresentanti diplomatici all'estero.

NASI. Ma non da noi. Quest'ordine è stato messo in auge soprattutto nel periodo fascista. Malgrado fossero richiesti 200 anni di nobiltà per diventarne membri, Mussolini fu nominato Gran Balì.

Che ora l'Ordine di Malta si trovi nella situazione incerta e ambigua di tutti quegli ordini che vendono le onorificenze, non mi pare dubbio. Al riguardo, è stata letta una significativa lettera al Senato. Io vi prego quindi di tener presente che l'Ordine di Malta non ha la sovranità, e quindi, non ha titoli per concedere onorificenze.

Altrettanto dicasi per l'Ordine del Santo Sepolcro. Quest'ordine è tanto poco autonomo, che la nomina del Gran Maestro deve avere l'approvazione del Pontefice, e gli statuti non possono essere approvati se non con l'approvazione del Pontefice. Quindi, anche quest'ordine manca assolutamente di sovranità.

Poiché questa è la situazione, questi due ordini non dovrebbero essere compresi nell'articolo 7. Ciò anche per un'altra considerazione: noi abbiamo altri ordini che sono nella stessa situazione di diritto, di fatto e di precedenti storici. E vi sono decreti dello Stato italiano che riconoscono questi ordini. Essi risalgono tutti al periodo fascista. Pertanto, domando al relatore se l'Ordine Costantiniano, l'Ordine di San Giorgio, l'Ordine Familiare dei Francesi e l'Ordine Celeste della Mercede non si trovino nella stessa situazione degli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro. Prego i colleghi di considerare che la situazione giuridica di alcuni di questi ordini è uguale a quella degli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro. Quindi non vedo perché nell'articolo 7 siano inclusi soltanto questi due, mentre gli altri sono esclusi. Semmai dovrebbero essere tutti esclusi o tutti ammessi.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Nasi, propone dunque un emendamento soppressivo, del terzo e quarto comma dell'articolo 7?

NASI. Sì. Vorrei che si lasciasse solo la Santa Sede. Pertanto chiedo la soppressione, al terzo comma, *delle parole* «e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro»; e di tutto il quarto comma.

CASALINUOVO, *Relatore*. Per le ragioni esposte in una precedente seduta, in sede di discussione generale, esprimo parere contrario agli emendamenti soppressivi dell'onorevole Nasi. Per quanto riguarda l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, esso è equiparato agli ordini cavallereschi della Santa Sede, e la sua inclusione deriva appunto da questa equiparazione. In definitiva, è la Santa Sede che ha l'amministrazione di quest'ordine. Lo stesso onorevole Nasi ha detto che tutto è subordinato alla decisione del Pontefice...

NASI. Ma occorre la sovranità!

CASALINUOVO, *Relatore*. Il diritto da parte dell'Ordine del Santo Sepolcro di concedere onorificenze scaturisce dall'esplicito riconoscimento che la Santa Sede ha fatto dell'ordine, assumendo addirittura su di sé l'amministrazione di esso. Pertanto non vedo perché si dovrebbe scindere l'Ordine del Santo Sepolcro dagli altri ordini della Santa Sede.

Circa il Sovrano Militare Ordine di Malta, ho già detto in sede di discussione generale come, attraverso una lunghissima tradizione, esso sia equiparato agli ordini nazionali: tanto è vero che nel decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, è esplicitamente disposto che esso non è soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa.

Resta da rispondere all'ultima osservazione dell'onorevole Nasi, in relazione alla quale il suo emendamento soppressivo sarebbe sostituito da un emendamento aggiuntivo. Infatti egli dice di essere contrario all'introduzione degli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro; però, in via subordinata, ove questi due ordini restino nella legge, sarebbe necessario estendere il riconoscimento ad altri ordini che si trovino nella stessa situazione.

Ora, io ho già detto nella mia relazione come in effetti vi sono diversi ordini, in aggiunta a quelli indicati dall'onorevole Nasi, i quali vantano le stesse tradizioni del Sovrano Militare Ordine di Malta e sostengono che, se questo è riconosciuto dallo Stato italiano, anch'essi devono essere riconosciuti, in quanto hanno un riconoscimento e nell'ambito internazionale e da parte della magistratura, e documentano una opera assistenziale apprezzabile almeno quanto quella svolta dal Militare Ordine di Malta.

Però, come ho detto nell'ultima seduta, non mi sembra possibile affrontare, in questo momento, la disamina di questi numerosi ordini e arrivare alla valutazione dei singoli casi (si tratta di circa 200 ordini cavallereschi). Proporrei perciò, di rinviare ad altra legge la valutazione della disciplina giuridica da assegnare ad altri ordini i quali, eventualmente, possono aspirare allo stesso trattamento che il disegno di legge in esame assegna al Militare Ordine di Malta.

In questo senso credo quindi sia necessario respingere i due emendamenti soppressivi dell'onorevole Nasi, riservandoci di valutare in un secondo momento quale debba essere la sorte degli altri ordini equestri assimilati al Sovrano Militare Ordine di Malta.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda il riconoscimento delle onorificenze dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, mi rimetto a quanto ha detto il relatore, nel senso che essa è un derivato di quella tutela che hanno gli ordini cavallereschi della Santa Sede, a norma di disposizioni che sono, di fatto, entrate ormai da molti anni nel sistema dei riconoscimenti legislativi in Italia.

Per quanto riguarda invece il Sovrano Militare Ordine di Malta è stata sollevata una questione giuridica, cioè se possa esistere la sovranità senza che esista il territorio su cui esercitarla. A me pare che questo problema possa oggi considerarsi superato, poiché, di fatto, esistono organismi di cui non solo è riconosciuta la personalità giuridica internazionale, ma che hanno anche una sovranità e non esercitano alcun governo di territorio, come, ad esempio, le Nazioni Unite, la Croce Rossa Internazionale e, una volta, la Società delle Nazioni.

Inoltre, nella ricerca di quello che è il riconoscimento di questa specifica attività del Militare Ordine di Malta nei diversi Stati, abbiamo visto che in tutte le parti del mondo questo diritto del Militare Ordine di Malta a concedere questa onorificenza non è contrastato, anzi, è positivamente riconosciuto. Infatti, accanto a quelle nazioni nelle quali il Militare Ordine di Malta ha la rappresentanza diplomatica, ve ne sono altre che, con norma positiva, riconoscono il diritto di questo ordine al conferimento di onorificenze. Tra queste nazioni ricordo la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Portogallo, aventi un alto grado di rispettabilità anche sotto il profilo giuridico. Non solo, ma il Militare Ordine di Malta ha diritto ad avere per i suoi funzionari dei passaporti che sono riconosciuti in tutto il mondo; senza dire di tutto l'insieme di altre norme aventi, sì, un contenuto amministrativo che, però, è fondato in questo particolare riconoscimento della qualità di sovranità internazionale del Militare Ordine di Malta.

Nel diritto italiano queste disposizioni sono state introdotte quando Mussolini non era Balì, e nemmeno onorevole, perché sono disposizioni del 1901. Se vi è stato qualche caso, vorrei dire, di mercimonio, questo va riferito al cattivo uso di un mezzo che di per sé non è cattivo. Sarebbe come dire: siccome accade qualche volta il fatto che si fa mercimonio di una licenza di importazione, allora togliamo tutte le licenze di importazione.

Noi diciamo: prescindendo da tutte le considerazioni giuridiche fatte, quale è la differenza fondamentale tra questi ordini e

quelli di cui all'articolo 8? Che questi ordini hanno, tramite un riconoscimento positivo in norme già esistenti, un riconoscimento pacifico da parte della magistratura, riconoscimento imperniato – ripeto – su norme positive esistenti. Hanno perciò il loro diritto di cittadinanza, mentre, per gli altri ordini, fino a questo momento, vi è solo una tolleranza di fatto senza alcun riconoscimento.

L'articolo 7 giustamente dice: «Nulla è innovato...». Quindi, lasciamo quello che è stato fatto e la cui origine obiettiva trova dei riscontri in tutti, o in quasi tutti gli Stati del mondo e che, per conto nostro, deve essere conservato.

Do atto all'onorevole Nasi che ha distinto l'attività assistenziale dell'ordine (su cui certamente non può esservi obiezione o discussione) da queste prerogative di carattere giuridico, ma anche su questo, per le ragioni che ho detto, pregherei la Commissione di voler dare il proprio voto favorevole all'articolo proposto dal Governo e approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nasi, mantiene i suoi emendamenti?

NASI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Procediamo, allora per divisione, alla votazione dell'articolo 7. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo sui quali non sono stati presentati emendamenti:

«I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri.

«I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila».

(*Sono approvati*).

Passiamo al terzo comma:

«L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavallaresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti».

L'onorevole Nasi propone la soppressione delle parole «e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro».

Pongo in votazione questa proposta.

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione il terzo comma di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo allora al quarto ed ultimo comma:

«Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta».

L'onorevole Nasi ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento del comma.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

«Salvo quanto è disposto dall'articolo 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del Codice penale.

Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero».

AUDISIO. Per togliere un dubbio che è sorto da parte dei comandanti partigiani aggiungerei, per specificare meglio, che sono escluse le decorazioni commemorative concesse dai comandanti partigiani in occasione della guerra di liberazione.

PRESIDENTE. Faccio notare che tutte le decorazioni di tipo militare non sono comprese in questa legge.

RUSSO CARLO. La preoccupazione dell'onorevole Audisio non mi pare abbia senso, così come l'articolo è formulato. Se noi votassimo l'emendamento aggiuntivo, che egli intende proporre, effettivamente genereremmo un equivoco perché verremmo ad

ammettere le onorificenze concesse durante la guerra e escluderemmo le altre.

Io credo che la preoccupazione dell'onorevole Audisio possa essere superata dalle assicurazioni dell'onorevole relatore e da quelle che eventualmente potrà dare il Governo che ci si riferisce qui, esclusivamente alle onorificenze e decorazioni cavalleresche.

TURCHI. Se è esclusa ogni preoccupazione per quanto riguarda distinzioni e onorificenze di questa natura, mi pare però, allora, che sia necessario modificare il testo del primo comma, giacché non si comprende che cosa possa significare il conferimento da parte di enti, associazioni o privati: forse che vi sono dei privati i quali conferiscono delle onorificenze?

RUSSO CARLO. Sì, vi sono.

TURCHI. Ad ogni modo, anche se vi sono dei privati che conferiscono croci e collari, mi pare che questo dovrebbe essere escluso d'ora innanzi anche senza bisogno di ripeterlo, perché abbiamo già approvato l'articolo 7 il quale pone fine all'esistenza di ordini cavallereschi e quindi alla possibilità per questi di conferire onorificenze. Mi pare quindi che il ripeterlo sia un pleonasmo.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, lo scopo di nominarli è quello di poterli colpire con sanzioni penali.

ALICATA. Sono d'accordo che il comma ha un valore, perché l'onorevole Turchi ignorava che ci sono delle persone che si autoqualificano capi di ordini cavallereschi e fanno pagare le decorazioni che concedono; ma noi volevamo, con il nostro emendamento, richiamare l'attenzione sulla circostanza che durante la guerra di liberazione ci sono stati comandi partigiani, divisioni, brigate, che hanno conferito onorificenze commemorative: non vorremmo pertanto che con questa legge si giungesse a proibire di fregiarsene o addirittura a punire chi le ha concesse.

CASALINUOVO, *Relatore*. Il dubbio non ha ragione di essere. L'articolo 8 infatti, come tutto il disegno di legge, si riferisce esclusivamente alle onorificenze cavalleresche. Le decorazioni partigiane non sono considerate decorazioni cavalleresche, ma militari.

ROSSI PAOLO. Sono contrario a tale inclusione, pur essendo convinto che i partigiani abbiano diritto a portare le loro decorazioni, perché altrimenti bisognerebbe includere non so quante altre categorie, come, ad esempio, coloro che sono stati fregiati della medaglia della Fondazione Carnegie.

AUDISIO. Preso atto del chiarimento, ritiro la mia proposta.

CASALINUOVO, *Relatore*. Anch'io proporrei un emendamento a questo articolo 8. Esso infatti al secondo comma stabilisce che chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modo di onorificenze, ecc., è punito, ecc. Ora, ho già avvertito in sede di discussione generale come, nel testo presentato dal Governo, l'inciso « anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge » non vi fosse, poiché si tratta di un'aggiunta fatta dal Senato ed ho già espresso opinione contraria a questo inciso.

Non mi pare, infatti, che si possa con legge reprimere – e per di più con sanzioni penali – l'uso di onorificenze che sono state conferite in un periodo di piena acquiescenza dello Stato. L'articolo 9, infatti, molto ragionevolmente sancisce che l'ordine della Corona d'Italia è soppresso, ma che è tuttavia consentito l'uso di quelle onorificenze.

Molte volte, poi, non si può disconoscere che tali onorificenze sono state concesse, oltre che in periodo di piena legittimità, in mancanza anche di una qualsiasi sollecitazione da parte degli interessati. Ma una preoccupazione manifestava al riguardo l'onorevole Russo e cioè che, eliminando l'inciso, ci possa essere, da oggi sino all'entrata in vigore della legge, una ulteriore inflazione di onorificenze.

Proporrei pertanto che le parole « anche se » siano sostituite dalle altre « salvo quelle conferite, ecc. », stabilendo non già l'entrata in vigore della presente legge, ma una data particolare, come ad esempio quella del 20 novembre 1950 che è la data di trasmissione alla Camera del disegno di legge approvato dal Senato. Si tratterebbe quindi di sostituire nell'articolo alle parole « anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge » le seguenti « salvo quelle conferite prima del 20 novembre 1950 ».

PRESIDENTE. Ma lei, onorevole Casalinuovo, si è preoccupato dei conferimenti con effetto retroattivo?

CASALINUOVO, *Relatore*. Ma, poiché da questa legge possono derivare dei procedimenti penali, sarà cura poi del magistrato il determinare questo. Noi non possiamo in una legge preoccuparci di eventuali falsi.

CARIGNANI. L'obiezione dell'onorevole Presidente mi pare veramente seria. Queste aziende – scusate l'espressione un po' banale, ma tali mi sembra debbano veramente definirsi – che distribuiscono queste onorificenze, evidentemente, qualunque sia la data di blocco che noi proponiamo, potranno sempre, poiché manca

qualsiasi controllo da parte dello Stato, emanare ancora decreti di concessione anche dopo 10 anni, salvo a modificare la data.

Mi pare, quindi, che il testo della legge sia il migliore, se vogliamo farla veramente finita con questo mercimonio. Noi sappiamo tutti che cosa sia successo nel paese in questo periodo di *vacatio legis:* cose veramente turpi.

RUSSO CARLO. Mi associo a quanto ha osservato l'onorevole Carignani: sono favorevole, infatti, a questo disegno di legge soltanto per la funzione limitatrice che esso presenta; qualora, pertanto, dovesse essere approvato l'emendamento Casalinuovo, verrebbe a cessare l'unica ragione che può renderci favorevoli ad esso e, in questo caso, sarò costretto a votare contro.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Mi associo anch'io agli ultimi colleghi che sono intervenuti. Se noi infatti volessimo riconoscere indiscriminatamente il diritto all'uso delle onorificenze antecedentemente conferite, non solo verremmo a creare larghissime maglie per l'evasione, ma daremmo luogo anche ad un'altra difficoltà, di cui il Governo aveva fatto esplicita menzione: da un punto di vista cioè di valutazione etica, sociale, giuridica, non possono essere messi tutti in un fascio questi 200 o 300 ordini cavallereschi, perché c'è una piccola o grande parte di essi che ritiene di avere la propria posizione giuridica in regola e di fatto esercita una cospicua attività di carattere assistenziale.

Noi, tuttavia, non riteniamo di poter fare alcuna discriminazione giacché, o ci sono veramente tali nobili finalità, ed allora questi enti potranno sostituire alle passate onorificenze altre forme, quali diplomi di benemerenza, lapidi o medaglie a chi abbia lasciato o lasci dei legati ed altre liberalità del genere, mentre, per le altre, nessuno potrà onestamente rimpiangerne la totale soppressione.

Questa legge, cioè, non intende porre nel nulla quelle opere assistenziali che abbiano una reale ragion d'essere, ma riconosce che, nel momento in cui si crea questo ordine ufficiale dello Stato italiano, gli altri hanno almeno perduto la loro ragione d'essere. Questo non significa che coloro che in questo campo intendono continuare ad esercitare una funzione assistenziale non debbano più esercitarla.

Pregherei perciò la Commissione di approvare l'articolo così come è stato formulato, ripeto, non tanto dal Governo, ma dal Senato, dopo una lunga ed appassionata discussione in cui non c'è stata una sola voce che si sia levata ad esprimere riserve o a proporre mitigazioni nella disciplina che si veniva a stabilire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore Casalinuovo al secondo comma dell'articolo delle parole « anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge », con le parole « salvo quelle conferite prima del 20 novembre 1950 ».

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 8 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.

L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge ».

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Casalinuovo un emendamento soppressivo del primo comma.

CASALINUOVO, *Relatore.* Il mio emendamento, soppressivo del primo comma, parte dal fatto che l'Ordine della SS. Annunziata rientra nella disciplina giuridica degli articoli 7 ed 8. È un ordine dinastico e quindi la Repubblica non può sopprimere quello che non le appartiene. Rientra negli ordini di cui si può vietare l'uso.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Riconosco un fondamento alla proposta. Però, quando nel disegno di legge si è parlato di soppressione, certamente si è voluto soltanto dire che si toglievano tutti quei riconoscimenti nel nostro diritto che competevano agli insigniti di questa massima onorificenza e che erano determinate precedenze, il permanente ferroviario ed alcune altre attribuzioni quali il diritto di essere sentito nella propria abitazione dal tribunale, ecc. Oggi, però, che il disegno di legge è passato al Senato con questa formulazione, una modifica a me pare che assuma tutto un diverso significato e che senza dubbio vada al di là di quello che è il pensiero dello stesso relatore che la propone.

Noi, in tal modo, cancelliamo l'ordine dall'ordinamento. Anche se l'espressione non è felice, io credo che convenga mantenere il testo così come è stato formulato.

CASALINUOVO, *Relatore*. Dopo le spiegazioni date dal Governo, ritiro il mio emendamento. Desidero però fare un'altra osservazione. All'ultimo comma è previsto il rinvio ad altra legge della decisione sugli altri ordini ed onorificenze istituiti prima del 2 giugno 1946. Insistendo nel mio punto di vista, proporrei che il rinvio avesse per oggetto anche gli altri ordini con personalità giuridica internazionale, eventualmente equiparabili all'ordine di Malta, i quali, per l'opera di assistenza e di utilità sociale svolta in Italia, potrebbero meritare particolare considerazione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei dar atto all'onorevole Casalinuovo della sua abilità nel far rientrare dalla finestra quello che abbiamo poco fa fatto uscire dalla porta con un voto. Se questi ordini esistono legalmente su un piano internazionale, non li possiamo cancellare con una nostra legge; ma siccome non sappiamo se realmente hanno una personalità giuridica, mettere qui questa condizione significa proprio dare la possibilità di far passare questi riconoscimenti o almeno far tormentare determinati uffici per avere questo riconoscimento. Potremo, una volta accertata l'esistenza giuridica, prendere l'iniziativa di una disposizione per togliere questa inibizione generale. Oggi non mi sentirei di dirlo.

CASALINUOVO, *Relatore*. Trasformo allora l'emendamento in un voto che la Commissione esprimerà al Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Un voto in questo senso sarà accettato dal Governo.

AUDISIO. Si sa che molte volte le onorificenze sono state elargite a chi pagava qualche cosa per averle. Per moralizzarle, penserei di lasciare a tutti il diritto di essere insigniti. Però, per i benestanti, stabilirei che chi paga almeno un milione di ricchezza mobile faccia una oblazione a favore dei bambini poveri o degli istituti di assistenza. Desidero, qualora la proposta non fosse accettata, che la mia dichiarazione rimanga a verbale.

PRESIDENTE. Esiste una legge sulle tasse di concessione in cui è prevista anche una tassa di concessione per il conferimento delle onorificenze.

In quella sede si potrà stabilire di graduare la tassa di concessione a seconda del patrimonio degli insigniti.

AUDISIO. Prendo atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Torniamo allora all'articolo 4, sul quale vi erano un emendamento soppressivo del terzo comma dell'onorevole Longhena e due emendamenti presentati dall'onorevole Nasi. Quest'ultimo ritira il suo emendamento relativo ai membri della Corte costituzionale sostituendolo con un ordine del giorno che il Governo dichiara di accettare.

Onorevole Nasi, mantiene l'altro emendamento aggiuntivo?

NASI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione dell'articolo 4. Do lettura dei primi due commi:

« Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine...

« Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'articolo 6 ».

Non essendovi emendamenti, li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Do lettura del terzo comma:

« Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare ».

C'è un emendamento soppressivo dell'onorevole Longhena.

Lo mantiene, onorevole Longhena?

LONGHENA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del comma.

(*È approvato*).

C'è poi l'emendamento aggiuntivo Nasi del seguente tenore:

« Le onorificenze non possono essere conferite ai magistrati di qualsiasi ordine e grado durante l'attività della loro funzione ».

Questo emendamento non è stato accettato né dal relatore né dal Sottosegretario.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Riconosco il motivo della norma già approvata dal Senato di escludere i parlamentari dal conferimento delle onorificenze, anche se non è bello eccedere nelle esibizioni legislative e meglio sarebbe lasciar operare un sano costume.

Per quanto riguarda i membri della Corte costituzionale, c'è l'opportunità di non tornare ancora una volta a discutere di questa materia nell'altro ramo del Parlamento. L'onorevole Nasi presenta un ordine del giorno, che se non ha una validità giuridica, perché non è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, mi auguro che non sarà derogato dalla Presidenza del Consiglio proponente.

Per quanto riguarda i magistrati, mi pare che, come noi giustamente pretendiamo dagli altri poteri dello Stato e dai cittadini rispetto e riconoscimento del nostro prestigio morale, dobbiamo usare lo stesso metodo anche nei confronti degli altri poteri dello Stato, in particolare della magistratura: nel caso particolare, non dobbiamo sancire una pregiudiziale che suona in qualche modo come una sfiducia, che non mi pare che i magistrati meritino, e che penso sia al di fuori dello stesso pensiero dell'onorevole Nasi. Non vedo perché dovremmo dire che il magistrato non può ricevere queste onorificenze. A me non pare opportuno stabilire che il magistrato, ricevendo una onorificenza, viene impossibilitato a decidere con serenità ed indipendenza. Per questo prego la Commissione di non approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nasi di cui ho dato precedentemente lettura.

(*Non è approvato*).

Abbiamo così terminato l'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge.

Resta l'ordine del giorno dell'onorevole Nasi relativo ai membri della Corte costituzionale, in relazione al quale, dati i rilievi del Sottosegretario, è bene che si addivenga ad una votazione perché questo ordine del giorno sia più impegnativo per i futuri dirigenti degli ordini cavallereschi. Esso è così formulato:

« La Commissione ritiene che l'esclusione della concessione delle onorificenze, contemplata dall'articolo 4, ai membri del Parlamento, sia di fatto estesa ai membri dell'Alta Corte costituzionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze ». (1665).

| | |
|---|---|
| Presenti | 29 |
| Votanti | 27 |
| Astenuti | 2 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 6 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Amadeo, Bima, Carignani, Casalinuovo, Cremaschi Carlo, Delle Fave, Delli Castelli Filomena, De Michele, Di Donato, Lombardi Ruggero, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Melloni, Molinaroli, Nasi, Natali Ada, Numeroso, Paganelli, Reali, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Turchi.

*Si sono astenuti:*

Amicone e Audisio.

*Sono in congedo:*

Migliori e Resta.

**La seduta termina alle 11.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI